COMUNE DI VINOVO
(Città metropolitana di Torino)

Decreto n. 1 del 09/01/2018

OGGETTO: *OCCUPAZIONE ANTICIPATA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' CONNESSA AL PARCO COMMERCIALE SOC. CAMPI DI VINOVO S.P.A. – REALIZZAZIONE DELL'ASSE ROTTALUNGA DA VARIANTE DI STUPINIGI EX S.S. 23 ALLA S.P. 140.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- in data 3.05.2001 il Comune di Vinovo, il Comune di Nichelino e la Società Juventus F.C. hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione, sull'area già occupata dal galoppatoio dell'Ippodromo di Vinovo, di un complesso destinato in parte ad attività sportive e in parte a strutture commerciali, compatibili con la localizzazione commerciale L.3.
- il Comune di Vinovo il 30.11.2001 con deliberazione del C.C. n.67 ha adottato il progetto definitivo di variante strutturale al vigente PRGC, per riclassificazione dell'area Galoppo degli Ippodromi di Vinovo;
- in sede di osservazioni al progetto definitivo di Variante, la Regione Piemonte ha rilevato che i parametri dell'insediamento proposto non rientravano in quelli previsti per la localizzazione L3, chiedendone la localizzazione come L2 e approvando in tal senso la variante con DGR n.1-10056 del 22.07.2003, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. Piemonte n°31 del 31.07.2003;
- la Società proponente ha ottenuto l'autorizzazione commerciale in data 23/09/2003, a seguito di Conferenza dei Servizi, presso la regione Piemonte Assessorato al Commercio, definendo le infrastrutture connesse e indispensabili per l'apertura del centro commerciale;

- per l'intervento nel suo complesso e per le opere infrastrutturali la Regione Piemonte con D.G.R. n.14-797 del 12/09/2005 esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza, con l'obbligo di approvare il Piano Esecutivo Convenzionato entro dodici mesi dalla data della deliberazione regionale;
- in data 24/01/2006 prot. n.731, la Società Campi di Vinovo Spa (ex Società Juventus F.C.) chiedeva l'approvazione del Piano esecutivo Convenzionato predisposto ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche;
- il PEC sopra citato è stato approvato con deliberazione C.C. n.37 del 26/07/2006, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione, sul territorio di Vinovo, delle opere di urbanizzazione di cui al protocollo d'intesa;
- le modalità per l'attuazione e la tempistica delle suddette opere saranno disciplinate dall'Accordo di Programma, da stipularsi fra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Vinovo e Nichelino ed altri soggetti interessati nel rispetto dei contenuti riportati nella Convenzione, tra il Comune di Vinovo e la Società Campi di Vinovo S.P.A.
- alla stipula della Convezione ed al successivo Accordo di Programma è legata la realizzazione del PEC, infatti ai sensi dell'art.16 dello Schema di Convenzione allegato al PEC approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 26/07/2006 "….omissis… il ritiro del primo permesso di costruire è subordinato all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione non a scomputo di cui all'art.8 e all'approvazione dei progetti definitivi delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione tra Nichelino, Vinovo e Società Campi di Vinovo, attuativa dell'Accordo di Programma…omissis…";
- con deliberazione della G.C. n. 50 del 7.05.07 è stata approvata la Convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne riferite all'intervento di cui trattasi; tale Convenzione è stata regolarmente sottoscritta e registrata;
- è stato elaborato di concerto con Regione, Provincia, RFI, Comune di Nichelino e con l'adesione della Società Campi di Vinovo, lo schema dell'Accordo di Programma in oggetto;
- nella quarta riunione della conferenza dei servizi in data 10.01.08 è stato siglato dai presenti lo schema di accordo di programma;

- è stata elaborata la Convenzione tra Regione, Provincia, Comune di Vinovo e RFI riferita alla realizzazione della nuova strada Rottalunga 1 per la soppressione del passaggio a livello;
- gli indirizzi generali degli atti in oggetto sono già contenuti nella Convenzione riferita alla realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne approvata con deliberazione C.C. n.36 del 27.06.2007;
- lo Schema di accordo e la convenzione oggetto della presente deliberazione contengono, rispetto agli atti cui al punto precedente, elementi di dettaglio e precisazioni e pertanto alla relativa approvazione ha provveduto la Giunta Comunale con deliberazione n.9 del 23.01.08;
- in data 6.02.08, da parte del Sindaco, di tale approvazione è stata data comunicazione al Consiglio Comunale;
- in data 16.05.2008 e s.m.i. è stato sottoscritto l'Accordo di programma;
- lo studio di prefattibilità ambientale e le indagini geologiche e idrogeologiche preliminari sono allegati alla pratica riferiti alla procedura di VIA e pertanto nel presente progetto vengono qui richiamati, depositati nell'ufficio tecnico e non allegati in considerazione delle loro dimensioni;
- con deliberazione della G.C. n.112 del 15.07.08 è stato approvato il progetto preliminare relativo all'opera in oggetto;
- con deliberazione G.C. n. 30 del 02/03/2017 è stato approvato il progetto definitivo delle opere connessa al Parco Commerciale Soc. Campi di Vinovo S.p.a. – "Linea Torino-Pinerolo – Realizzazione di un cavalcavia al Km 6+742 per la soppressione del P.L. al Km 5+806 in Comune di Vinovo, denominato "Rottalunga 1", approvando altresì le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai proprietari dei terreni oggetto di procedura di espropriazione, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. dichiarando contestualmente la pubblica utilità dell'opera ai sensi degli art 12 e 17 del DPR 327/2001 e fissando i termini per l'emanazione del decreto definitivo di espropriazione ai sensi dell'art 13 del DPR 327/2001.

Vista la comunicazione prot. n° 16026 del 22.11.2017 con la quale la Società Campi di Vinovo chiede a questo Comune di procedere all'emanazione del Decreto per l'occupazione anticipata e temporanea delle aree al fine di rispettare i ristretti termini stabiliti per la realizzazione dell'opera e della conseguente attuazione del Parco Commerciale.

- che si rende necessaria l'occupazione stabile di parte dell'immobili indicati nell'allegato elenco ditte.

Ciò premesso,

- visto il P.R.G.C. vigente, approvato con deliberazione della G.R. n. 11-14590 del 24.01.2005 pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.5 del 3.02.2005 e s.m.i.;
- vista la legge regionale 56/77 e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- richiamato il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
- richiamato il vigente Statuto Comunale;
- -visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- Visti il provvedimento del Sindaco n. 47 del 29/12/2016 di conferma di nomina del Responsabile Area Tecnico Manutentiva LLPP e Ambiente.

CONSIDERATO

- che con deliberazione G.C. n. 30 del 02/03/2017 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, e sono state indicati i termini entro cui dovrà essere emanato il decreto di esproprio;
- che, altresì, l'avvio dei lavori degli Interventi in oggetto, riveste carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.P.R. n. 327/01;
- che, sussistono, quindi, i presupposti per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/01;

VISTO

- l'articolo 22 bis del T.U. sulle espropriazioni e s.m.i. che consente l'emanazione di decreto che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari per realizzare un'opera dichiarata di pubblica utilità e che determina in via provvisoria la relativa indennità di espropriazione;
- l'articolo 49 del T.U. sulle espropriazioni e s.m.i. che consente l'emanazione di decreto che dispone l'occupazione temporanea di aree necessarie alla realizzazione dei lavori e che determina in via provvisoria la relativa indennità di occupazione temporanea;
- il piano particellare riportante le aree oggetto della procedura espropriativa (acquisizione definitiva ed occupazione temporanea) nonché gli elenchi dei beni immobili interessati, dei relativi proprietari e delle indennità di base da offrire loro in via provvisoria;

DECRETA

Articolo 1

E' disposta a favore del Comune di Vinovo, ai sensi dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. l'occupazione anticipata degli immobili necessari a realizzare gli interventi in oggetto richiamati e riportati nell'allegato elenco ditte determinando in via provvisoria, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per ciascuna ditta l'indennità da offrire anch'essa riportata nel predetto elenco. L'allegato elenco ditte è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

E' disposta, inoltre, a favore del Comune di Vinovo, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. l'occupazione temporanea, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data del presente decreto, delle aree non soggette ad esproprio ma necessarie a realizzare gli interventi in oggetto richiamati e riportati nell'allegato elenco ditte determinando in via provvisoria ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per ciascuna ditta

l'indennità da offrire anch'essa riportata nel predetto elenco ditte. L'allegato elenco ditte è parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

L'occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, individuato, in conformità al disposto dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001.

Articolo 4

Il presente decreto, unitamente all'offerta dell'indennità di espropriazione, sarà notificato con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 20 del citato D.P.R. 327/2001 e s.m.i. a ciascun proprietario catastale degli immobili interessati dalle procedure espropriative, con l'indicazione della data prevista per l'immissione nel possesso degli immobili e per la contestuale redazione dello stato di consistenza.

Le indennità di espropriazione di base offerte, in caso di accettazione delle medesime, sono suscettibili delle maggiorazioni previste agli artt. 40 e 45 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Articolo 5

L'esecuzione del presente decreto di occupazione anticipata e dell'indennità provvisoria, ai fini dell'immissione in possesso, dovrà aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del provvedimento stesso.

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Ciascun proprietario, nei trenta giorni successivi all'immissione nel possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Articolo 6

Contro il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto stesso.

Il Responsabile del servizio
*(Miniace Luigi)**

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa